



PARERE MOTIVATO
n. 133 in data 4 Ottobre 2018

OGGETTO: COMUNE DI JESOLO (VE).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 4 Ottobre 2018 come da nota di convocazione in data 4 ottobre 2018 prot. n. 400155.



DOCUMENTAZIONE

Il Comune di Jesolo con nota del 28.12.16 assunta al prot. reg. al n.538492 del 28.12.16, ha inviato la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione tecnica;
- Relazione sintetica;
- Verifica del dimensionamento;
- Norme di attuazione;
- Relazione geologica;
- Relazione agronomica;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Relazione banche dati;
- Studio di incidenza ambientale;
- Schema direttore;
- Allegato 1: Coerenza esterna, Verifica delle aree da sottoporre a valutazione come opzione 0, valutazione dell'opzione 0, tabelle riassuntive delle indicazioni degli enti e della commissione VAS, documento conclusivo della concertazione-partecipazione;
- Allegato 2: coerenza esterna, schede operative sintetiche di valutazione degli ATO;
- Approfondimento della valutazione paesaggistica del PAT;
- Carta degli obiettivi strategici;
- Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle non compatibilità;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta della copertura del suolo agricolo;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Carta della bonifica e dell'irrigazione;
- Carta del paesaggio agrario;
- Carta del rischio idraulico.

Con nota del 20.02.17 assunta al prot. reg. al n.102723 del 13.03.17 Assomarinas (Associazione Italiana Porti Turistici) ha inviato la propria osservazione.

L'ARPAV con nota del 10.05.17 assunta al prot. reg. al n.183157 del 10.05.17 ha inviato il proprio parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.12860 del 12.01.17 il Comune con nota del 21.12.17 assunta al prot. reg. al n.539627 del 27.12.17 inviava:

- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante:
 - che gli avvisi di deposito sono stati pubblicati per 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURV e nel sito internet comunale;
 - che sono stati chiesti i pareri agli enti competenti in materia ambientale;




- che a seguito della prima pubblicazione sono pervenuti n.105 osservazioni delle quali n.28 con attinenza ambientale e a seguito della seconda pubblicazione sono pervenute n.35 osservazioni delle quali n.3 con attinenza ambientale;
- che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;

- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Controdeduzione ai pareri pervenuti;
- Carta degli obiettivi strategici;
- Carta dei vincoli e della pianificazione sovraordinata;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Relazione tecnica;
- Relazione sintetica;
- Verifica del dimensionamento;
- Norme di attuazione;
- Relazione geologica;
- Relazione agronomica;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Relazione banca dati;
- Carta litologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta della copertura del suolo agrario;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della classificazione agronomica dei suoli;
- Carta della bonifica e della irrigazione; carta del paesaggio agrario;
- Carta del rischio idraulico;
- Individuazione cartografica delle osservazioni aventi riferimenti catastali;
- Studio di incidenza ambientale;
- Relazione Banche dati per lo studio di incidenza ambientale;
- Approfondimenti della valutazione paesaggistica del PAT;
- Piano della fruizione turistica della laguna di Jesolo – Schema Direttore;
- Coerenza esterna – PTCP di Venezia;
- Allegato 1: Coerenza esterna – Verifica delle aree da sottoporre a valutazione come opzione 0 – Valutazione dell'opzione 0 – Tabelle riassuntive delle indicazioni degli enti e della Commissione VAS – Documento conclusivo della concertazione-partecipazione.

In data 16 luglio 2018, con nota pec 299541 del 16.09.18, il Comune di Jesolo – Settore Tecnico – a seguito degli incontri tecnici tenutesi presso la Struttura Regionale, ha anticipato l'elenco della documentazione a carattere di approfondimento relativamente al PAT in oggetto, precisamente:

- *“dichiarazione del valutatore relativamente agli aspetti valutativi;*



- *dichiarazione relativamente alle osservazioni, a riscontro della Vs. nota prot. 12860 del 12/01/2017 lett. f, che sostituisce quella inviata con nota prot. 84249 in data 20/12/2017, con allegata tabella con controdeduzioni alle osservazioni ed elenco delle osservazioni a carattere ambientale;*
- *tavola viabilità con riferimenti normativi;*
- *tavola stato attuazione dei piani attuativi e relativo elenco."*

Successivamente, in data 17 settembre 2018, con nota pec prot. 376393, il Comune di Jesolo, a seguito degli incontri tecnici tenutesi presso la struttura regionale, "...richiamata la ns. nota prot. 50579 in data 13/07/2018 con la quale si anticipavano i contenuti della presente, a carattere di approfondimento sul PAT di Jesolo, trasmette la seguente documentazione esplicativa:

- 1) *dichiarazione del valutatore relativamente agli aspetti valutativi;*
- 2) *dichiarazione relativamente alle osservazioni, a riscontro della nota prot. 12860 del 12/01/2017 lett. f, che sostituisce quella inviata con nota prot. 84249 in data 20/12/2017, con la quale si dichiara che è pervenuta una sola osservazione avente valore ambientale (n. 47 punto 5);*
- 3) *tabella con proposta controdeduzioni alle osservazioni che sostituisce quella inviata con nota prot. 84249 in data 20/12/2017;*
- 4) *elenco delle osservazioni a carattere ambientale;*
- 5) *tavola viabilità con riferimenti normativi;*
- 6) *tavola stato attuazione dei piani attuativi e relativa tabella."*

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento nella quale dichiara che sono pervenuti i seguenti pareri delle Autorità Ambientali:

- *Parere ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia prot. 30533 del 10.05.2017;*
- *Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia prot. 36356 del 01.06.2017.*
- *Parere Consorzio di Bonifica Veneto Orientale prot. 2071 del 08.03.16;*
- *Parere Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste- Sez. Bacino Idrografico Litorale Veneto – Settore Genio Civile Venezia prot. 303031 del 05.08.16*
- *Parere del Servizio Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana di Venezia, del 05.10.2016.*

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 37/2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Jesolo (VE)

Pratica 3448

Codice SITI NATURA 2000: IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia".

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;



VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott. Davide Scarpa e dal dott. Alberto Azzolina, acquisito al prot. reg. con nota n. 538492 del 30.12.2016;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Jesolo (VE);

PRESO ATTO che sono stati esaminati gli effetti determinati dagli artt. 5 (commi 3, 5, 9, 10), 7 (commi 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28), 8 (commi 2, 4, 6, 8, 9, 11), 9 (commi 2, 5, 7, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30), 10 (commi 5, 13, 14, 17, 18, 20), 11 (commi 3, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43), 13 (commi 5, 8, 9, 11), 14 (commi 1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27), 15 (commi 1, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 32, 38), 16 (commi 1, 2, 6, 7, 9, 10) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

RITENUTO che nell'elenco degli articoli delle NTA analizzati nella fase 2.2 nello studio (da pag. 56 a pag. 59) è stato riscontrato un errore relativo all'indicazione dell'art. 15.12. (da 1 a 18) in luogo del corretto art. 15.13. (da 1 a 18) e che tale errore è stato corretto nella presente istruttoria all'interno dell'elenco degli articoli del precedente punto;

CONSIDERATO che gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 6, 7 (commi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29), 8 (commi 1, 3, 5, 7, 10), 9 (commi 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29), 10 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19), 11 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 40, 41, 42), 13 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), 14 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 15 (commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51), 16 (commi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento non sono stati analizzati;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

CONSIDERATO che è previsto in tali casi dalla D.G.R. 2299/2014 che "qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A01 - Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "C01 - Attività mineraria ed estrattiva", "C01.06 - Prospezioni geotecniche e geofisiche", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.04 - Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia



e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G03 - Centri visita e centri interpretativi", "G05.06 - Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01

- Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali", "J02.12.01 - Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree", "J02.12.02 - Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni", "J03.03 - Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "F02.03 - Pesca sportiva", "E01.03 - Abitazioni disperse", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02.01 - Campi da golf", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto";

PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi rispetto ai fattori perturbativi individuati non trova completa corrispondenza e coerenza in fonti bibliografiche e non vengono esplicitati i metodi e i dati di base con i quali sono stati definiti e pertanto è un giudizio esperto;

PRESO ATTO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, il piano in argomento interessa i siti IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea" e IT3250031 "Laguna superiore di Venezia";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 1510* "Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2190 "Depressioni umide interdunari", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*";

CONSIDERATO che gli habitat 1150* "Lagune costiere" e 2190 "Depressioni umide interdunari" indicati nello studio non sono presenti in Regione del Veneto secondo il manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/Cee) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1320 "Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 3150 "Laghi



eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*";

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Circus pygargus*, *Sterna albifrons*, *Circus cyaneus*, *Sterna hirundo*, *Egretta garzetta*, *Circus aeruginosus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Knipowitschia panizzae*, *Emys orbicularis*, *Ixobrychus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Nycticorax nycticorax*, *Himantopus himantopus*, *Sterna sandvicensis*, *Recurvirostra avosetta*, *Ardeola ralloides*, *Ardea purpurea*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Salicornia veneta*, *Aythya nyroca*, *Falco columbarius*, *Coracias garrulus*, *Acipenser naccarii*, *Rutilus pigus*, *Chondrostoma soetta*, *Pinna nobilis*, *Lycaena dispar*, *Petromyzon marinus*, *Barbus plebejus*, *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Pipistrellus nathusii*, *Anacamptis pyramidalis*, *Stipa veneta*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Stipa veneta*, *Salicornia veneta*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Lycaena dispar*, *Centrostephanus longispinus*, *Lampetra zanandreae*, *Petromyzon marinus*, *Acipenser naccarii*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Rutilus pigus*, *Aphanius fasciatus*, *Knipowitschia panizzae*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Caretta caretta*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculus*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Aythya nyroca*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco vespertinus*, *Falco columbarius*, *Himantopus himantopus*, *Recurvirostra avosetta*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Larus melanocephalus*, *Sterna albifrons*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Coracias garrulus*, *Lanius collurio*, *Myotis mystacinus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Plecotus auritus*, *Musccardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nel territorio comunale sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 -

Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento



(Aquapark, Zoosafari e simili)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42130 - Barene", "42150 - Valli da pesca", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva", "52110 - Canali lagunari", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea", "52200 - Mari e Oceani", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nella misura in cui non sono coinvolti habitat e non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate all'interno delle aree coinvolte;

RITENUTO che per quanto riguarda gli artt. 5 (commi 3, 5, 9, 10), 7 (commi 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28), 8 (commi 2, 4, 6, 8, 9, 11), 9 (commi 2, 5, 7, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30), 10 (commi 5, 13, 14, 17, 18, 20), 11 (commi 3, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43), 13 (commi 5, 8, 9, 11), 14 (commi 1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27), 15 (commi 1, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 32, 38), 16 (commi 1, 2, 6, 7, 9, 10), non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;

RITENUTO che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 6, 7 (commi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29), 8 (commi 1, 3, 5, 7, 10), 9 (commi 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29), 10 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19), 11 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 40, 41, 42), 13 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), 14 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 15 (commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51), 16 (commi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sia

sempre eseguita la verifica della procedura per la valutazione di incidenza e non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo



rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associato alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano è previsto il sistema infrastrutturale, la viabilità e l'illuminazione;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;



CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 5 (commi 3, 5, 9, 10), 7 (commi 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28), 8 (commi 2, 4, 6, 8, 9, 11), 9 (commi 2, 5, 7, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30), 10 (commi 5, 13, 14, 17, 18, 20), 11 (commi 3, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43), 13 (commi 5, 8, 9, 11), 14 (commi 1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27), 15 (commi 1, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 32, 38), 16 (commi 1, 2, 6, 7, 9, 10) e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 (commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 6, 7 (commi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29), 8 (commi 1, 3, 5, 7, 10), 9 (commi 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29), 10 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19), 11 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

20, 21, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 40, 41, 42), 13 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), 14 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 15 (commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51), 16 (commi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:



1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;



CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

1. che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
2. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
3. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse, anche rispetto alla localizzazione, da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "A01 - Coltivazione (incluse le aree di incremento dell'attività agricola)", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "C01 - Attività mineraria ed estrattiva", "C01.06 - Prospezioni geotecniche e geofisiche", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (incluse tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D01.04 - Linee ferroviarie - Servizi ferroviari ad alta velocità", "D01.05 - Ponti - Viadotti", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E02.03 - Altre aree commerciali o industriali (inclusi centri commerciali)", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G03 - Centri visita e centri interpretativi", "G05.06 - Potatura, abbattimento per la sicurezza pubblica e per motivi fitosanitari - rimozione di alberi lungo le strade", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.01.02 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", "J02.06 - Prelievi d'acqua dalle acque superficiali", "J02.12.01 - Opere di difesa dal mare, opere di protezione della costa, sbarramenti per la difesa e per la produzione di energia dalle maree", "J02.12.02 - Argini e di difesa dalle alluvioni nei corpi d'acqua interni", "J03.03 - Riduzione, mancanza o prevenzione dei fenomeni erosivi e di trasporto", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "F02.03 - Pesca sportiva", "E01.03 - Abitazioni disperse", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02.01 - Campi da golf", "D03.01.02 - Moli, porti turistici e pontili da diporto";
4. che per quanto riguarda gli artt. 5 (commi 3, 5, 9, 10), 7 (commi 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28), 8 (commi 2, 4, 6, 8, 9, 11), 9 (commi 2, 5, 7, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30), 10 (commi 5, 13, 14, 17, 18, 20), 11 (commi 3, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43), 13 (commi 5, 8, 9, 11), 14 (commi 1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27), 15 (commi 1, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 32, 38), 16 (commi 1, 2, 6, 7, 9, 10), non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;



5. che nell'attuazione di quanto non è stato analizzato con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 (commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 6, 7 (commi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29), 8 (commi 1, 3, 5, 7, 10), 9 (commi 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29), 10 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19), 11 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 40, 41, 42), 13 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), 14 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 15 (commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51), 16 (commi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sia sempre eseguita la verifica della procedura per la valutazione di incidenza e non siano mai occupate superficie riferibili ad habitat e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii., 2009/147/Ce e ss.mm.ii.;
6. che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
7. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
8. che per la viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto ai quali porre in essere le seguenti indicazioni:



- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo.
Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti;
9. che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 5 (commi 3, 5, 9, 10), 7 (commi 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28), 8 (commi 2, 4, 6, 8, 9, 11), 9 (commi 2, 5, 7, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30), 10 (commi 5, 13, 14, 17, 18, 20), 11 (commi 3, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 43), 13 (commi 5, 8, 9, 11), 14 (commi 1, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 27), 15 (commi 1, 4, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 32, 38), 16 (commi 1, 2, 6, 7, 9, 10) e separatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 (commi 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), 6, 7 (commi 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29), 8 (commi 1, 3, 5, 7, 10), 9 (commi 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 29), 10 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19), 11 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 34, 35, 40, 41, 42), 13 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10), 14 (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40), 15 (commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51), 16 (commi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
10. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
11. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
12. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO
PRENDE ATTO



della dichiarazione del dott. Davide Scarpa e del dott. Alberto Azzolina, i quali dichiarano che *"la descrizione del Piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione"* alla data di redazione della presente relazione e che *"con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*,

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Jesolo (VE)

E

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12180 - Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12270 - Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di pompaggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza", "13220 - Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "14230 - Campi da golf", "14240 - Ippodromi e spazi associati", "14250 - Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori", "14270 - Parchi di divertimento (Aquapark, Zoosafari e simili)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'Allegato F e la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'Allegato G alla DGR 2299/2014 completa in sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmate in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."

OSSERVAZIONI

Il Responsabile del Procedimento Comunale ha fatto pervenire con nota del 17.09.18 pec 376393 la dichiarazione relativamente alle osservazioni attestante che *"relativamente alle osservazioni, a*



Si propone di prendere atto del parere di coerenza del Valutatore, fatto salvo quanto specificatamente riportato nelle prescrizioni del presente parere.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 4 ottobre 2018, dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare", con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, sono state approfondite le peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio e la sostenibilità economica e sociale. Questo continuo confronto ha quindi portato alla ricerca delle strategie migliori, sia per la valorizzazione delle componenti ambientali in particolar modo per quanto riguarda il sistema ambientale, il sistema turistico, il sistema urbano, il sistema infrastrutturale, il sistema produttivo e commerciale ed infine il sistema della cultura. La storia delle trasformazioni che hanno contraddistinto Jesolo racconta di una città che è costantemente impegnata per posizionarsi come riferimento del sistema costiero Veneto. E' importante sottolineare che per quanto riguarda il sistema ambientale il Piano considera l'importanza della tutela delle risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche che il Comune detiene, sostiene una valorizzazione delle eccellenze lagunari, vallive, agrarie e litoranee attraverso operazioni di cura attiva ed integrazione incentivando una fruizione sostenibile dei luoghi. In questo disegno lo spazio agricolo assume un ruolo multifunzionale integrando spazi di produzione di qualità e commercializzazione, di fruizione dell'ambiente con attività ricreative, didattiche, ricettive, del tempo libero.

Per quanto riguarda invece il sistema turistico il PAT si pone l'obiettivo di sostenere iniziative di sviluppo della ricettività favorendo la riorganizzazione e la rigenerazione. L'integrazione ambientale e la fruizione sostenibile del territorio passa attraverso la sinergia con il sistema ambientale individuando nel Piano strategie per arricchire il balneare attraverso prodotti complementari quali nautica, natura, benessere, sport, agroalimentare. Sul fronte urbano (sistema urbano) obiettivo per il futuro sviluppo di Jesolo è la connessione tra Lido e Paese. Assumendo questo obiettivo il PAT individua nella cosiddetta Campana lo spazio cerniera tra i due sistemi dotando quest'area di tutti quei servizi ed infrastrutture che siano funzionali sia alla fruizione turistica che all'intrattenimento di quanti vivono a Jesolo e ampliare l'offerta per una residenza stabile. Attraverso il PAT vengono confermate le previsioni contenute nel PRG, che discendono dalla visione del Masterplan, permettendo un parziale trasferimento della volumetria pianificata qualora la riorganizzazione infrastrutturale in corso ne richieda l'utilizzo, questo comunque senza discostarsi dalla visione complessiva che ha accompagnato il disegno di Tange (urbanista). La rigenerazione urbana passa anche attraverso operazioni di riordino delle aree verdi e degli spazi di relazione. Nel disegno di piano un ruolo strategico è rivestito anche dal sistema infrastrutturale, le molteplici fasi di studio, progettazione e dibattito che negli anni hanno interessato il territorio riportano elementi di criticità rispetto questo sistema. Il PAT assume quanto in progetto nel sistema regionale considerando ed organizzando i suoi accessi rispetto gli interventi previsti. L'autostrada del mare rappresenta il nuovo asse di accesso alla città, conseguentemente attraverso il piano diviene strategico portare attenzione ai nodi di accesso di questa infrastruttura da considerare come la nuova porta di Jesolo. Anche la connessione litoranea necessita di un rafforzamento attraverso interventi che favoriscano il collegamento da un lato con Eraclea e dall'altro – via mare – con Venezia. Attraverso il Piano, quindi, la città di Jesolo ha l'occasione di riordinare quanto in atto ed in previsione per lo sviluppo del territorio, riconducendo queste azioni all'interno di una maglia di strategie e valori che permetta di governare ed indirizzare gli sviluppi futuri verso l'obiettivo di qualità urbana.



Per quanto riguarda il consolidato urbano costiero, la strategia della rigenerazione urbana si dimostra la più adeguata al fine di riqualificare il tessuto costruito, continuando la politica delle architetture di qualità e, nel contempo, promuovendo un processo di ricucitura, anche dal punto di vista paesaggistico, dei margini urbani interni della "città costiera". Il PAT si propone quindi di guidare la riqualificazione urbanistica dell'edificato, agisce puntando sulla rigenerazione, riqualificazione capillare e diffusa del patrimonio immobiliare, che coniughi il rinnovo dell'ambiente cittadino (piazze, marciapiedi, parcheggi, zone pedonali, arredi, viabilità di servizio e di distribuzione) con il rinnovo tecnologico ed energetico degli edifici. Il PAT si propone di riprogrammare quella parte di trasformazione già prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e non ancora attuata per diverse ragioni. In tale cornice, gli interventi di trasformazione territoriale dovranno consentire il completamento del sistema infrastrutturale della città balneare, anche in relazione al potenziamento delle strutture di servizio alla navigazione fluviale e costiera, assicurando la realizzazione di servizi a supporto al turismo ed alla città, la riqualificazione ambientale del fronte litoraneo e salvaguardando gli ambiti di maggior pregio naturalistico.

Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza. Questo ha portato alla redazione di un piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente. Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nei diversi temi, acqua, suolo, aria, ecc. e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo PI, al fine di attenuare eventuali effetti negativi associati alla concretizzazione delle scelte di Piano. Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e individuate nelle NT del PAT e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Si evidenzia che nelle N.T.:

- all'art. 15 "*Le azioni strategiche*" – "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*" punto 26, dovrà essere riportato il numero corretto della classificazione delle categorie. Pertanto la dicitura corretta risulta essere la seguente: "... classificandole in tre categorie: ..."
- all'art. 6 "*Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore – Aree a rischio idrogeologico in riferimento al PAI*" al punto 24 vengono richiamate aree classificate dal PAI come P1, P2 e P3, mentre all'art. 21 delle NT "*Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS*" comma 4 lett. b) ai punti 3 e 4, vengono invece richiamate norme di tutela per le P4. Pertanto prima dell'approvazione del PAT venga verificata tale apparente incongruenza.

Relativamente alle aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria, di bonifica o idrografica (IDR), si evidenzia che nella Relazione di Valutazione di compatibilità idraulica del PAT in esame, il Tecnico incarico dichiara che "... Nelle aree dove c'è perimetro IDR valgono le seguenti prescrizioni.



In queste aree per questione di sicurezza, si sconsiglia vivamente la realizzazione di strutture interrato, e la realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale, deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative.”

Pertanto l'art. 14.7 delle N.T. del PAT dovrà essere integrato con la dicitura sopra riportata.

In considerazione della delicatezza idraulica ed idrogeologica dei luoghi, e visto anche quanto rilevato nel parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, prot. n. 2017 del 08.03.16, “... Ogni puntuale approfondimento sarà previsto contestualmente alle successive fasi della pianificazione (Piano degli Interventi – PI) e all'acquisizione delle proposte tecniche progettuali relativo ad ogni singolo intervento, rispetto alle quali sarà necessaria specifica Valutazione di Compatibilità Idraulica, non surrogabile con asseverazione”.

Pertanto, in considerazione che solo determinate aree sono state oggetto di Valutazione, mentre la maggior parte delle trasformazioni previste dal PAT vengono rimandate dal Valutatore al Piano degli Interventi o ad altro livello di Valutazione Ambientale, si dovrà dar seguito a quanto prescritto nel parere del Consorzio di Bonifica relativamente a tutte le aree di nuova urbanizzazione di cui al “Capo IV la Trasformabilità” delle NT.

Si evidenzia che nel Rapporto Ambientale il Valutatore ha analizzato i P.U.A. corrispondenti alle schede urbanistiche d'ambito-P.R.G. identificate numericamente, che sono state suddivise in 2 tipologie, a seconda che si tratti di *aree aventi una superficie che non supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale (anche turistica), situati in un contesto urbano in cui sono in parte o totalmente presenti le opere di urbanizzazione primaria; o di aree aventi una superficie che supera i tre ettari, con una prevalente destinazione residenziale (anche turistica), situati in un contesto urbano in cui sono in parte presenti le opere di urbanizzazione primaria*, tenendo conto delle fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013 e della L. 106 del 12.07.11 art. 5 co. 8 del Decreto Sviluppo.

In considerazione delle criticità emerse nelle singole Schede Valutative dell'ambito di riferimento, individuato con il n.01 e n.02, il Valutatore dichiara che tali P.U.A. dovranno essere assoggettati a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Tale considerazione vale anche per la scheda individuata come “Ambito n.08 Zona C2_2/023 Cà Nan”, il cui giudizio valutativo evidenzia un impatto negativo significato sulle componenti ciclo unico delle acque-fognature, che dovrà essere assoggettata a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, in considerazione delle criticità evidenziate.

Inoltre, nel Rapporto Ambientale il Valutatore dichiara che “*le zone “non compatibili” di cui all'art. 21, comma 4, lettera a), nel caso in cui non convenzionate entro l'entrata in vigore del PAT, e lettera b), il PAT non conferma le previsioni del PRG. Sarà dunque necessario rimandare a Verifica di Assoggettabilità il Piano degli Interventi che dovrà pianificare tali zone.”* In particolare, l'art. 21 “Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS” effettivamente recepisce molte criticità ambientali emerse dall'apparato analitico elaborato nel Rapporto Ambientale.”

Pertanto, in considerazione che solo determinate aree sono state oggetto di Valutazione, mentre la maggior parte delle trasformazioni previste dal PAT vengono rimandate dal Valutatore al Piano degli Interventi, i Piani degli Interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini cumulativi. Lo stesso dicasi per il Primo degli Interventi di adeguamento al PAT.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.



Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso e in particolare per quanto concerne la compatibilità idraulica delle trasformazioni;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.

La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza interna ed esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Jesolo (VE) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale e con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, nonché con il recepimento del parere di coerenza del Valutatore, nei termini sopra indicati, in merito alle osservazioni di carattere ambientale.



2. l'art. 15 *"Le azioni strategiche" – "Linee preferenziali di sviluppo insediativo"* punto 26, venga corretto riportando l'esatto numero della classificazione delle categorie. Pertanto la dicitura corretta risulta essere la seguente: *"... classificandole in tre categorie: ..."*.
3. Dovrà essere verificata l'apparente incongruenza tra l'art. 6 delle NT *"Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore – Aree a rischio idrogeologico in riferimento al PAI"* al punto 24 dove vengono richiamate aree classificate dal PAI come P1, P2 e P3, con l'art. 21 delle NT *"Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura di VAS"* comma 4 lett. b) ai punti 3 e 4, dove vengono invece richiamate norme di tutela per le P4.
4. Tutte le aree di nuova urbanizzazione di cui al *"Capo IV - La Trasformabilità"* delle NT, in considerazione che solo determinate aree sono state oggetto di Valutazione, mentre la maggior parte delle trasformazioni previste vengono demandate dal Valutatore al Piano degli Interventi o ad altro livello di Valutazione Ambientale, si dovrà dar seguito a quanto prescritto nel parere del Consorzio di Bonifica.
5. L'art. 14.7 delle NT *"Aree esondabili o a ristagno idrico per insufficienza della rete strutturale fognaria, di bonifica o idrografica (IDR)"*, dovrà essere così integrato:
"... Nelle aree dove c'è perimetro IDR valgono le seguenti prescrizioni. In queste aree per questione di sicurezza, si sconsiglia vivamente la realizzazione di strutture interrato, e la realizzazione di locali a quote inferiori al piano stradale, deve essere in linea di massima limitata ai casi in cui non siano praticabili soluzioni alternative."
6. La scheda Urbanistica *"Ambito n.08 Zona C2_2/023 Cà Nani"*, il cui giudizio valutativo evidenzia un impatto negativo significativo sulle componenti ciclo unico delle acque-fognature, dovrà essere assoggettata a procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, in considerazione delle criticità evidenziate.
7. I Piani degli Interventi dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, anche in termini cumulativi. Lo stesso dicasi anche per il Primo Piano degli Interventi di adeguamento al PAT.
8. Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:
9. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
10. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



11. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
12. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.22 pagine